



COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DATA PUBBLICAZIONE 19/11/2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

RISULTATI

A. INCONTRI DISPUTATI

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -TO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 2 Giornata - A				GIRONE F - 2 Giornata - A			
ARDOR S. FRANCESCO	- CASTIGLIONE	0 - 3	D	OLIMPICA GRUGLIASCO	- ATLETICO ALPIGNANO	4 - 0	
GIRONE H - 2 Giornata - A							
SALSASIO	- SAN LUIGI SANTENA	5 - 1					

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 2 Giornata - A			
BEIBORG	- MODERNA MIRAFIORI	3 - 0	

Legenda

- | | |
|--|--|
| A – Non disputata per mancanza arbitro | M – Non disputata per impraticabilità del campo |
| B – Sospesa al primo tempo | N – Gara terminata normalmente |
| D – Attesa decisioni Organi disciplinari | P – Posticipo |
| F – Non disputata per avverse condizioni atmosferiche | R – Rapporto non pervenuto |
| G – Ripetizione della gara per causa forza maggiore | U – Sospesa per infortunio Direttore di gara |
| H – Ripetizione gara per delibera organi disciplinari | W – Gara rinviata per accordo |
| I – Sospesa al secondo tempo | Y – Rapporti non pervenuti |
| K – Recupero programmato | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Giancarlo Rostagno ed i Sostituti Giudici Sportivi Sigg. Maurizio Capuani, Gerardo Orlandella, assistiti dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Salvatore Cacace, hanno adottato le seguenti delibere:

GARE COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -TO-

GARE DEL 17/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara: ARDOR S. FRANCESCO - CASTIGLIONE

Visto il ricorso da parte della società GSD Castiglione avverso la gara disputata in data 17.11.2021 contro la società USD Ardor S. Francesco, pervenuto presso gli uffici della Delegazione Provinciale Torino a mezzo posta elettronica il 18.11.2021 alle ore 11,57.

Considerato che la reclamante, oltre a non aver prodotto prova dell'avvenuta trasmissione del ricorso alla squadra avversaria USD Ardor S. Francesco, come previsto dall'art. 67 c. 1 del CGS, non ha rispettato quanto previsto dall'art. 53 comma 1 del C.G.S. dove recita che " Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata ".

L'omissione di tali formalità ne determinano l'inammissibilità.

A questo punto, quest'organo giudicante, rilevato e constatato:

- che alla gara in oggetto ha partecipato il giocatore Richichi Luca Domenico della società USD Ardor S.Francesco, che non aveva titolo, trovandosi ancora sotto regime di squalifica essendo stato sanzionato per un turno - recidiva in ammonizione come da CU 20 del 29/10/2021 della delegazione provinciale Torino.
- che il suddetto giocatore non poteva essere utilizzato da parte della società USD Ardor S.Francesco, per cui nei confronti della stessa trova perfettamente applicabile la sanzione della perdita della gara, ai sensi e per gli affetti, dell'art. 10 del C.G.S.;

si delibera:

- di annullare il risultato acquisito temporaneamente sul campo;
- di ritenere ininfluenza il proseguimento della gara;
- di assegnare gara persa alla società USD Ardor S.Francesco, con il risultato:
USD Ardor S.Francesco - GSD Castiglione 0 - 3
- di respingere il reclamo della società GSD Castiglione per vizio di forma, incamerando la relativa tassa che risulta non versata;
- di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Rechichi Luca Domenico, della società USD Ardor S.Francesco, per aver partecipato alla gara senza averne titolo (da scontare complessivamente 2 gare nella competizione di competenza);
- di inibire fino al 18/01/2022 il signor Massa Simone dirigente della società USD Ardor S.Francesco, per comportamento gravemente antisportivo;
- di comminare l'ammenda di euro 100,00 alla società USD Ardor S.Francesco, oggettivamente responsabile dell'accaduto;
- di rendere noto che altri relativi provvedimenti disciplinari sono assunti ed inseriti negli appositi paragrafi del presente C.U.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ARDOR S. FRANCESCO

Per aver fatto partecipare alla gara calciatore privo di titolo (vedi delibera).

AMMENDA

Euro 100,00 ARDOR S. FRANCESCO

Per aver fatto partecipare alla gara calciatore privo di titolo (vedi delibera).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 1/2022

MASSA SIMONE (ARDOR S. FRANCESCO)

Per aver fatto partecipare alla gara calciatore privo di titolo (vedi delibera).

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SENETRO ANDREA (ATLETICO ALPIGNANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AUGIMERI GIOVANNI (ATLETICO ALPIGNANO)

CANNATA FRANCESCO (ATLETICO ALPIGNANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONIFAI THOMAS (OLIMPICA GRUGLIASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RECHICHI LUCA (ARDOR S. FRANCESCO)

Per aver partecipato alla gara senza averne titolo (vedi delibera).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BERGAGIO GIANLUCA (SAN LUIGI SANTENA)

QUATTRONE JACOPO
DIEGO (SAN LUIGI SANTENA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CANNATA FRANCESCO (ATLETICO ALPIGNANO)

ZICHITTELLA NIKOLAS (ATLETICO ALPIGNANO)

TORRERO CARLO
ALBERTO (BEIBORG)

ANZALDI ALEX (OLIMPICA GRUGLIASCO)

FAVATA PAOLO (OLIMPICA GRUGLIASCO)

ARNAUDO MARIO (SAN LUIGI SANTENA)

Il Giudice Sportivo
(Giancarlo Rostagno)

*Le ammende relative al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro e non oltre il **2 Dicembre 2021** presso il **Comitato Regionale Piemonte V.A.** della **L.N.D. – S.G.S. di Via Tiziano Vecellio, 8 – 10126 Torino.***

Publicato in Torino in data **19 Novembre 2021**

IL SEGRETARIO
Vanda SUMIN

IL DELEGATO PROVINCIALE
Giovanni SPINA